

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO IV PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 febbraio 2006, n. 1269.

Codice deontologico delle imprese funebri operanti in Umbria. Integrazioni DGR 575/05 e DD 558/06. Punto 3.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Considerato come in base al terzo comma dell'art. 3 della L.R. 12/04, sia stato predisposto, dal Servizio IV, prevenzione e sanità pubblica, il «codice deontologico» delle imprese, che operano in Umbria, nel settore funerario, dopo una serie di incontri partecipativi, nei quali è stato acquisito il parere favorevole delle Az. UU.SS.LL., dell'ANCI, delle aziende e delle associazioni di categoria;

Ricordato che il medesimo è stata deliberato dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 575/05, B.U.R. n. 19/05);

Sottolineato che lo stesso è entrato in vigore il 26

luglio 2005 e che questo è stato ricordato alla attenzione degli interessati del settore, con nota del Servizio IV sopraccitato (prot. 0109694 del 28 giugno 2005);

Preso atto che, a sei mesi dalla vigenza del «Codice», l'ANCI, incontratosi con le imprese funebri aderenti alla Confcommercio, ribadiva il giudizio positivo sull'adozione dello stesso Codice e sulle finalità che questo persegue;

Considerato, altresì, che venivano avanzate alcune proposte, di integrazione e/o specificazione alla luce della applicazione pratica;

Considerato che si è proceduto, presso la Regione, ad un incontro di verifica, con i soggetti interessati, che avveniva il giorno 20 gennaio 2006, presenti l'ANCI UMBRIA, l'AIF. prov. PG, la FEDER.CO.F.I.T. nazionale e la Confcommercio PG;

Preso atto che si è concordato di accogliere alcune richieste così come recepite con DD 558/06;

Considerato, altresì, che si è concordato di rinviare a tempi successivi, previo incontro con le Az. UU.SS.LL., la modifica del punto 3 del «Codice»;

Considerato come tale preventivato incontro si sia svolto c/o la Direzione regionale sanità in data 9 febbraio c.a. presenti i rappresentanti delle Az. UU.SS.LL. e che in quella sede sia scaturita la proposta di aggiungere al punto 3.1 del «Codice», dei susseguenti punti 3.2 e 3.3 del seguente tenore:

3.2. Le strutture sanitarie pubbliche e private, in considerazione della propria autonomia organizzativa e gestionale e alla luce della organizzazione e valutazione dei propri servizi, possono permettere, tramite regolamento interno e/o convenzioni, alle imprese di pompe funebri che si rendessero disponibili, in qualità di incaricate di pubblico servizio, attività all'interno dell'obitorio o delle camere mortuarie, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti interni di cui al punto 15.3 del presente «Codice».

3.3. Le stesse strutture sanitarie sono, in questi casi, obbligate a verificare il rispetto dei regolamenti e delle convenzioni di cui sopra.

Verificato come tale stesura sia stata fatta partecipare, tramite trasmissione a cura del Servizio IV, competente per materia, in data 13 febbraio c.a., a tutte le strutture sanitarie interessate;

Costatato che sulla stesura, così come proposta, non siano state riscontrate obiezioni;

Tutto ciò premesso, visto il punto 3) della DGR 575/05, che delega al Servizio IV il compito di appor- tare eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. La D.G.R. 575/05 e la D.D. 558/06 sono integrate, così come di seguito specificato:

Al punto 3. Trasporto di cadavere, dopo il punto 3.1 è aggiunto il punto 3.2. Le strutture sanitarie pubbliche e private, in considerazione della propria autonomia organizzativa e gestionale e alla luce della organizzazione e valutazione dei propri servizi, possono permettere, tramite regolamento interno e/o convenzioni, alle imprese di pompe funebri che si rendessero disponibili, in qualità di incaricate di pubblico servizio, attività all'interno dell'obitorio o delle camere mortuarie nelle

forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti interni di cui al punto 15.3 del presente «Codice».

Al punto 3. Trasporto di cadavere, dopo il nuovo punto 3.2. è aggiunto il punto 3.3. Le stesse strutture sanitarie sono, in questi casi, obbligate a verificare il rispetto dei regolamenti e delle convenzioni di cui sopra.

2. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace;

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 22 febbraio 2006

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUATINI
